



CC. PP. e da concedersi presso parere favorevole della Q. C. L. in merito alla perizia suppletiva stessa;

2) - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14.6.1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo, nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "se-